

**FOGLIO INFORMATIVO**

**relativo al contratto di Mutuo “db PMI Ipotecario” a tasso fisso 5 / 7 / 10 anni**

**2 maggio 2008**

Questo documento non costituisce un'offerta al pubblico. Le informazioni in esso contenute sono riportate in buona fede e costituiscono una riproduzione dell'offerta che la banca può proporre stanti le attuali condizioni praticate. Le condizioni previste possono variare in funzione della congiuntura di mercato vigente al momento del perfezionamento del contratto. Il presente documento non obbliga in alcun modo la banca a contrarre. Per una miglior comprensione dei termini tecnici utilizzati, il cliente può avvalersi della legenda posta in calce al presente foglio.

**SEZIONE I: informazioni sulla banca (Banca)**

Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e amministrativa in Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano, capitale sociale euro 310.659.856,26; indirizzo telematico: [www.deutsche-bank.it](http://www.deutsche-bank.it); codice ABI n. 3104; iscritta all'Albo delle Banche al n. 30.7.0, capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto al n.3104.7 all'Albo dei Gruppi Bancari; Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01340740156, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo nazionale di garanzia ex art. 59 del D.Lgs. n. 58/1998.

**SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente**

Nome : \_\_\_\_\_ Cognome : \_\_\_\_\_ Qualifica : \_\_\_\_\_ Eventuale nr. Iscrizione Albo : \_\_\_\_\_

**SEZIONE II: caratteristiche e rischi dell'operazione**

**Struttura e funzione economica**

Il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine garantito a favore della Banca da ipoteca di primo grado.

La durata del finanziamento dovrà essere al massimo di 10 anni.

Il Mutuatario rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate posticipate di importo costante comprensive di capitale ed interessi, conteggiati applicando un tasso d'interesse fissato contrattualmente e che resta invariato per l'intera durata del contratto.

Il Mutuatario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purché ne dia preavviso alla Banca a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, fatta avvertenza che ai soli effetti fiscali l'estinzione anticipata potrà avvenire una volta decorso almeno il termine di 18 mesi e 1 giorno in conformità a quanto previsto dal DPR 601/73.

Soggetti destinatari del mutuo ipotecario: persone giuridiche, per acquisto di beni immobili strumentali all'attività esercitata dal Mutuatario, intestatarie di un rapporto di conto corrente presso la Banca.

Il finanziamento non potrà eccedere il 50 % del valore dell'immobile finanziato.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazione del tasso d'interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi, qualora il prestito sia a tasso fisso;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

**Oneri a carico del Mutuatario**

Obbligo della titolarità di un conto corrente bancario Deutsche Bank SpA sul quale sul quale domiciliare l'addebito delle rate.

Obbligo della sottoscrizione di una polizza assicurativa sull'immobile prestato in garanzia, del tipo “a premio unico anticipato” e con appendice di vincolo in favore della Banca, a copertura dei rischi di incendio, caduta del fulmine e scoppio del gas, presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Banca. Il costo della copertura assicurativa è a carico del Mutuatario. Allo scopo di determinare il valore dell'immobile offerto in garanzia è richiesta una perizia tecnica estimativa il cui costo è a carico del Mutuatario. La perizia viene effettuata da un perito conosciuto e gradito alla Banca.

Sono a carico del Mutuatario spese e onorari notarili, regolati e corrisposti direttamente al Notaio in base alle tariffe in vigore. La scelta del Notaio è di competenza del Mutuatario.

Sono poste a carico della Parte Mutuataria tutte le imposte, tasse e spese, inerenti e conseguenti al Finanziamento, ivi comprese quelle per la iscrizione, e ove ne ricorrano i presupposti: la rinnovazione, la riduzione, la restrizione e la cancellazione dell'ipoteca, quest'ultima ove richiesta con autentica notarile, nonché per l'imposta sostitutiva e quelle relative alla copia in forma esecutiva del Contratto da consegnarsi alla Banca.

**SEZIONE III: principali condizioni economiche**

**Tasso nominale annuo**

La fonte della rilevazione dell'IRS è la pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis, diffusa dal circuito Reuters. Essa riporta la quotazione ISDA BENCHMARK RATES, arrotondata allo 0,05 superiore rilevata alle ore 11,00 di Bruxelles il primo giorno lavorativo del mese di stipula del contratto.

IRS a 5 / 7 / 10 anni base 360 + spread del 2,50 %.

**Periodicità rate**

mensili o trimestrali

**Arrotondamento della rata**

0,05 euro per eccesso

**Interessi di mora:** sono determinati utilizzando il tasso in vigore al momento della scadenza della rata impagata con la maggiorazione di 2 (due) punti percentuali. Qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi delle Legge 7.3.96 n. 108 e succ. modifiche e integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite massimo.

**Commissioni d'istruttoria**

0,2% dell'importo finanziato, minimo euro 250,00

**Imposta sostitutiva**

0,25 % della somma erogata

**Spese incasso rata**

- Addebito su conto corrente Deutsche Bank
- Addebito su conti di altri Istituti

Gratuite  
euro 2,00

**Spese cancellazione o variazione ipotecaria**

Esente

**Spese di restrizione ipotecaria**

Esente

**Spese per accollo mutuo**

euro 150,00

**Commissione estinzione anticipata**

3 % sul capitale oggetto del rimborso

(Esempio: capitale rimborsato = euro 1.000,00 – commissione dell' 3% = euro 30,00 – ammontare complessivo del compenso onnicomprensivo = euro 1.030,00)

**Spese di rinuncia del mutuo**

Esente

**Spese Annue di gestione amministrativa**

Esente

**Spesa per l'inoltro delle comunicazioni periodiche**

Esente

**Spesa per la quietanza della rata di ammortamento**

Esente

**Spese per il rilascio delle certificazioni fiscali**

Esente

**Spese per il rilascio del certificato di sussistenza del credito**

Esente

**Spese relative al sollecito di rate insolute**

Esente

**Esempio di calcolo delle condizioni per un mutuo di euro 80.000 in 10 anni rate mensili**

TAN (tasso annuo nominale di stipula) IRS a 10 anni 4,65 % + spread 2,00 %	6,65 %
Spese d'istruttoria: euro 250,00	
I.S.C. – Indicatore Sintetico di Costo – / Tasso effettivo globale medio (TEGM)	6,93 %

**SEZIONE IV: principali clausole che regolano il contratto di Mutuo Ipotecario**

Ferma restando la disciplina del Codice del Consumo, la presente sezione riporta le principali clausole contrattuali recanti i diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la Banca ed il cliente (il "Mutuatario"). La Banca ha aderito al Codice di condotta Europeo per i mutui casa, in linea con quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 1° marzo 2001, cui anche il contratto di mutuo (il "Contratto") si ispira.

**Modalità e tempi di erogazione**

L'importo del mutuo, al netto delle imposte, viene erogato, al momento della stipula del Contratto, dalla Banca al/i Mutuatario/i il/i quale/i lo riversa/no alla Banca in deposito cauzionale infruttifero che sarà svincolato solo se entro 60 (sessanta) giorni dall'erogazione il/i Mutuatario/i avrà/anno dimostrato l'avvenuto perfezionamento delle garanzie previste, nonché l'avvenuto perfezionamento della polizza di assicurazione per i danni da incendio e rischi connessi, vincolata a favore della Banca.

Decorso inutilmente tale termine, la Banca potrà considerare risolto il Contratto, salvo ritenga di consentire un nuovo termine, ed è autorizzata ad utilizzare il detto deposito per l'estinzione del mutuo. La Banca potrà, inoltre, considerare risolto il Contratto, quando, prima dello svincolo del deposito cauzionale, emergessero circostanze di fatto o si scoprissero vizi di tale natura che, ove conosciuti prima dell'erogazione del mutuo, ne avrebbero impedito la concessione.

**Casi di decadenza dal beneficio del termine**

Costituiranno motivo di decadenza del/i Mutuatario/i dal beneficio del termine ed egli/essi dovrà/anno immediatamente restituire l'intero debito residuo in linea capitale più interessi e spese dovute:

- il ritardato pagamento, anche di una sola rata o di parte della stessa, nei modi ed oltre i termini di cui all'art. 40 comma 2, D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;
- il mancato pagamento, anche di una sola rata o parte della stessa, dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla scadenza;
- l'esistenza a suo/loro carico di protesti e/o azioni esecutive;
- sua/loro dichiarazione non veritiera circa la propria/loro consistenza patrimoniale;
- diminuzione della sua/loro consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del mutuo;
- il mancato immediato avviso alla Banca, con lettera raccomandata, di ogni cambiamento del proprio/loro domicilio;
- il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c.

**Casi di risoluzione del contratto**

Il/i Mutuatario/i, l'eventuale terzo datore di ipotec, con l'espressa sanzione di risoluzione del Contratto in caso di inosservanza, e, se del caso, di risarcimento del danno, è/sono tenuto/i a:

- non apportare modifiche alla destinazione e alla consistenza dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca, senza il preventivo consenso scritto della Banca;
- mantenere in buono stato, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'immobile sul quale viene concessa ipoteca, e, quindi, ad eseguire tutte le riparazioni occorrenti alla sua conservazione e al suo miglioramento;
- non alterare la condizione giuridica dell'immobile sul quale viene concessa ipoteca ed, in particolare, a non costituire servitù passive né modificare o aggravare quelle eventualmente preesistenti;
- denunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini previsti dalla polizza, gli eventuali sinistri, dandone nel contempo comunicazione scritta alla Banca con lettera raccomandata;
- in caso di incendio, informare entro 3 giorni la Banca che avrà diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni, ovvero anche di promuoverli se lo giudicherà di suo interesse, a spese del/i Mutuatario/i;
- notificare immediatamente alla Banca qualunque mutamento nello stato di fatto o di diritto del bene ipotecato, qualunque azione che possa riguardare detto bene e qualunque molestia o turbativa del possesso;
- dichiarare e garantire che l'immobile descritto nel Contratto è di sua/loro proprietà, e che non è soggetto ad alcuna iscrizione e trascrizione pregiudizievole, servitù o privilegio, anche per imposte od ogni altro onere o vincolo di qualsiasi natura.

**Interessi di mora**

Gli interessi di mora per il ritardato e/o mancato pagamento delle rate di rimborso sono calcolati su base annua in ragione di 2 punti percentuali in più del tasso di interesse in vigore al momento di scadenza della rata impagata e decorrono dalla stessa data di scadenza, di pieno diritto e senza bisogno di intimazione né di messa in mora. Detti interessi saranno dovuti sino alla data del pagamento alla Banca, e qualora il tasso di interesse di mora superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996 nr. 108, e successive modifiche ed integrazioni, detto tasso sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente a tale limite massimo. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

**Estinzione anticipata**

Il Mutuatario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purché ne dia preavviso alla Banca a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento, fatta avvertenza che ai soli effetti fiscali l'estinzione anticipata potrà avvenire una volta decorso almeno il termine di 18 mesi e 1 giorno in conformità a quanto previsto dal DPR 601/73.

Nel caso il mutuo venga erogato per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persona fisica, ai sensi dell'art.7 della Legge nr. 40 del 2 aprile 2007 di conversione del DL 31 gennaio 2007, nr. 7, il Mutuatario dovrà corrispondere alla Banca, contestualmente all'importo del debito anticipatamente estinto un compenso onnicomprensivo calcolato in misura percentuale su tale importo. Ogni estinzione anticipata parziale del finanziamento comporta l'automatica riduzione dell'importo delle rate ancora dovute, restando invariato, invece, il numero delle rate medesime come pattuito nel Contratto.

**Ipoteca**

A garanzia della restituzione della somma concessagli a mutuo, del pagamento degli interessi, delle spese e in genere dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Mutuatario e del pagamento di tutto quanto dovuto dallo stesso alla Banca in dipendenza del Contratto il Mutuatario (e/o il terzo datore d'ipoteca) concede e costituisce a favore della Banca, che a mezzo del suo rappresentante accetta, ipoteca di 1° grado sostanziale senza concorrenti sull'unità immobiliare all'uopo individuata nel Contratto. Il Mutuatario (e/o il terzo datore d'ipoteca) si obbliga/no a iscrivere o a far iscrivere a favore della Banca l'ipoteca di 1° grado dinanzi concessa.

**Tasso di interesse**

Il tasso di interesse a carico del/i Mutuatario/i rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

Il calcolo degli interessi avverrà utilizzando come divisore l'anno commerciale.

**Solidarietà**

Tutte le obbligazioni assunte dal/i Mutuatario/i, e dall'eventuale terzo datore di ipoteca si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per gli eventuali eredi, successori ed aventi causa anche a titolo particolare, che restano tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge sul credito fondiario (D.Lgs. 1/9/1993 n. 385)

**Fideiussione (eventuale)**

Laddove pattuito, oltre alla garanzia reale (ipoteca), potrà essere prevista, a vantaggio della Banca, una fideiussione per tutte le obbligazioni assunte dal/i Mutuatario/i. Tale fideiussione verrà regolata dalle seguenti condizioni:



- a) la fideiussione garantisce tutto quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi - anche moratori -, tasse, imposte, spese - anche di carattere giudiziario -, oneri ed accessori tutti, comunque connessi al Contratto;
- b) il fideiussore (il Fideiussore) è tenuto a rimborsare alla Banca le somme che, da quest'ultima incassate in pagamento di obbligazioni garantite, debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
- c) le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti di successori o aventi causa;
- d) il Fideiussore, nel corso della durata del Contratto, non può recedere dalla propria garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite;
- e) la fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe, totali o parziali, del finanziamento, salvo che il Fideiussore, debitamente avvisato per iscritto dalla Banca, non abbia comunicato sempre per iscritto alla Banca stessa, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe;
- f) il Fideiussore deve avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del/i Mutuatario/i ed, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca;
- g) indipendentemente da quanto previsto alla precedente lett. f), la Banca è comunque tenuta, a richiesta del Fideiussore, a comunicargli l'entità delle obbligazioni garantite, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del Fideiussore del consenso scritto del/i Mutuatario/i, ulteriori informazioni concernenti dette obbligazioni;
- h) i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso la il/i Mutuatario/i che tragga origine dal finanziamento. Nel caso in cui il Fideiussore non sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., la Banca non è tenuta ad escutere il/i Mutuatario/i od il Fideiussore o qualsiasi altro coobbligato entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende qui espressamente derogato;
- i) il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca e, nel solo caso in cui lo stesso non sia un consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis c.c., a semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del/i Mutuatario/i, quanto dovuto alla Banca per capitale, interessi - anche di mora - tasse, imposte, spese, oneri ed accessori tutti in connessione con il finanziamento. In caso di suo ritardo nel pagamento, il Fideiussore è tenuto a pagare alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni poste a carico del/i Mutuatario/i. L'eventuale decadenza di quest'ultima dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al Fideiussore;
- j) nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla Banca;
- k) il Fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del/i Mutuatario/i o di garanti, ancorché cofidejssori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente soddisfatta;
- l) la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, reale o personale, già esistente o che sia in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del/i Mutuatario/i;
- m) quando vi sono più Fideiussori ciascuno di loro risponde per l'intero ammontare del debito garantito, anche se le fideiussioni sono state prestate in un unico atto e l'obbligazione di alcuni dei Fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazione per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca;
- n) qualsiasi dichiarazione, comunicazione o notifica al Fideiussore è efficacemente operata dalla Banca all'indirizzo indicato dal Fideiussore all'atto della prestazione della garanzia o successivamente comunicato alla Banca per iscritto;
- o) qualsiasi spesa - anche di carattere giudiziario - od onere comunque connesso alla fideiussione od alla sua escussione è a carico del Fideiussore.

#### Legge applicabile

Salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali e/o internazionali di carattere imperativo, al Contratto di applicano la legge e la giurisdizione italiane.

### LEGENDA

**Ammortamento:** processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi.

**Commissione per la chiusura della pratica:** commissione per la cancellazione dell'ipoteca e per la chiusura della pratica di finanziamento.

**Decadenza dal beneficio del termine:** il venir meno, per il mutuatario, del diritto di rimborsare le rate alle scadenze stabilite dal contratto con conseguente immediata esigibilità del credito vantato dalla banca.

**Estinzione anticipata:** facoltà del mutuatario di estinguere il mutuo prima della scadenza prevista dal contratto. Nel caso il mutuo venga erogato per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persona fisica, ai sensi dell'art.7 della Legge nr. 40 del 2 aprile 2007 di conversione del DL 31 gennaio 2007, nr. 7, il Mutuatario dovrà corrispondere alla Banca, contestualmente all'importo del debito anticipatamente estinto un compenso onnicomprensivo calcolato in misura percentuale su tale importo.

**Fideiussione:** contratto mediante il quale una parte (fideiussore) si obbliga personalmente nei confronti del creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.

**Interessi di mora:** interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. Non è ammessa la capitalizzazione periodica degli stessi.

**Ipoteca:** forma di garanzia reale che attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare i beni immobili vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione medesima.

**I.R.S.:** Interest Rate Swap del periodo, rilevato alle ore 11,00 di Bruxelles il 1 giorno lavorativo bancario del mese di stipula del contratto di mutuo, rilevabile dalla pag. ISDAFIX2 colonna Euribor basis, diffusa dal circuito Reuters, che riporta la quotazione ISDA BENCHMARK RATES, da arrotondare allo 0,05 superiore.

**ISC:** Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo dell'ISC sono ricompresi: il rimborso del capitale; il pagamento degli interessi; le spese di istruttoria; le spese di revisione del finanziamento; le spese di apertura e chiusura della pratica di credito; le spese di riscossione; dei rimborsi e di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese di assicurazione o garanzia (ove previste), imposta dal creditore (intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito); ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

**Mutuo:** contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all'altra (mutuatario) una determinata somma di danaro e quest'ultima si obbliga a restituirla, unitamente agli interessi pattuiti.

**Mutuo a tasso fisso:** mutuo ai sensi del quale il tasso di interesse rimane invariato per tutta la durata del contratto.

**Mutuo a tasso variabile:** mutuo ai sensi del quale il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri specificatamente indicati nel contratto.

**Mutuo a tasso misto:** mutuo ai sensi del quale il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni specificatamente indicate nel contratto.

**Mutuo a rata costante:** mutuo ai sensi del quale la variazione del tasso di interesse in relazione all'andamento di uno o più parametri specificatamente indicati nel contratto produce come effetto una variazione della durata del contratto anziché dell'importo delle rate, che rimane costante.

**Piano di ammortamento:** piano di rimborso del mutuo con indicazione della composizione delle singole rate.

**Preammortamento:** periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota di interessi.

**Rata:** pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili, trimestrali, semestrali, annuali, ecc). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il mutuo.

**Risoluzione per inadempimento:** scioglimento del contratto che consegue l'inosservanza di taluni obblighi facenti capo alla/e parte/i. Tale eventualità può essere prevista da apposita clausola con la quale le parti prevedono espressamente che il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto qualora una (o più) determinata/e obbligazione/i non venga correttamente adempiuta o non venga adempiuta affatto (c.d. "clausola risolutiva espressa").

**Spese di istruttoria:** spese per l'analisi di concedibilità.

**Spese di perizia:** spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

**Tasso d'ingresso:** tasso sul periodo di preammortamento.

**Terzo datore di ipoteca:** soggetto che vincola un proprio bene immobile a garanzia della restituzione del mutuo, pur non essendo tenuto al pagamento delle rate.